



COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E NON ESCLUSIVO
DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con D.C.C. n. 83 del 28/11/2019

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione in uso temporaneo e non esclusivo di attrezzature di proprietà dell'Ente in quanto destinate all'assolvimento di funzioni istituzionali e/o di interesse pubblico.
2. L'Amministrazione Comunale può concedere in uso le attrezzature per attività svolte da soggetti pubblici e privati aventi finalità mirate allo sviluppo della vita sociale e civile e di aggregazione nel campo politico, sociale, assistenziale, culturale, educativo, scolastico, sportivo e ricreativo.
3. Non è consentita la concessione per attività che contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano sanciti nella Costituzione, che pregiudichino il decoro o offendano sentimenti e principi generalmente avvertiti dalla pubblica opinione nonché per attività che si svolgono al di fuori del territorio comunale.
4. Le attrezzature sono custodite presso il Magazzino Comunale; l'elenco delle attrezzature concedibili viene tenuto aggiornato a cura del Responsabile del Servizio Manutenzione del Patrimonio – Settore Servizi Tecnici (d'ora in avanti "Responsabile del Servizio") e reso consultabile attraverso il sito internet dell'Ente.

Art. 2
Domande e criteri per la concessione delle attrezzature

1. Le domande di concessione in uso temporaneo delle attrezzature comunali, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione (d'ora in avanti "richiedente"), sono indirizzate al Dirigente competente, devono essere compilate su modulo predisposto dal Comune e presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di norma con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di utilizzo.
2. Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di accettare ogni disposizione contenuta nel presente regolamento oltre ad impegnarsi alla rigorosa osservanza delle norme di utilizzo delle attrezzature; il richiedente dovrà indicare espressamente nella domanda anche le generalità del soggetto eventualmente incaricato del ritiro e della riconsegna delle attrezzature.
3. Per le richieste pervenute, il Responsabile del Servizio stabilisce un ordine di priorità tenendo conto della data di presentazione della richiesta.
4. Nel caso di richieste multiple o coincidenti per data di utilizzo e attrezzature prescelte si procederà attribuendo priorità alle iniziative dell'Amministrazione Comunale, a quelle che hanno ottenuto il patrocinio del Comune e, successivamente, all'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

5. Durante il periodo elettorale è accordata precedenza alle richieste presentate dai partiti o gruppi politici.

6. Le domande devono essere sempre adeguatamente motivate e corredate di una bozza del programma dell'iniziativa, la quale non deve contrastare con le finalità indicate nel precedente articolo 1; a richiesta dell'Amministrazione Comunale, il richiedente dovrà fornire ogni chiarimento e indicazione atta a meglio individuare le finalità e gli scopi dell'attività per cui è richiesta la concessione delle attrezzature.

Art. 3

Consegna delle attrezzature

1. Il richiedente o soggetto dallo stesso incaricato dovrà prendere in consegna le attrezzature presso il Magazzino Comunale in orario d'ufficio, con mezzi e personale proprio.

2. Al momento della consegna del materiale verrà compilato e firmato apposito verbale di ritiro. Il richiedente è tenuto a verificare la corrispondenza e la funzionalità delle attrezzature consegnate, dopo non saranno ammesse contestazioni.

3. Il richiedente o suo incaricato deve restituire, previo appuntamento, tutto il materiale nello stesso stato in cui lo ha ricevuto entro 48 ore dal termine dell'utilizzo dichiarato nel modulo di richiesta; eventuali diverse modalità di consegna e riconsegna dovranno essere concordate direttamente con il Responsabile del Servizio. In particolare potrà prevedersi, in caso di immediato utilizzo in altro luogo, il suo ritiro presso il luogo di utilizzo da parte del successivo utilizzatore, previo nulla osta del Responsabile del Servizio.

4. L'inosservanza sui tempi di riconsegna del materiale comporterà l'impossibilità per il futuro di ottenere ulteriori concessioni di attrezzature da parte del medesimo richiedente.

5. In caso di mancata o parziale riconsegna delle attrezzature, si procederà secondo quanto previsto al successivo art. 4 c. 3.

Art. 4

Responsabilità e obblighi dell'utilizzatore

1. Le strutture e i materiali dovranno essere usati in modo corretto senza che sia arrecato ad essi alcun danno, utilizzati esclusivamente dal richiedente e/o dai componenti del gruppo che fanno a lui capo, in nessun caso possono essere ceduti a terzi, neppure temporaneamente.

2. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente (almeno cinque giorni prima della data prevista salvo cause di forza maggiore) al Responsabile del Servizio l'eventuale rinuncia all'utilizzo delle attrezzature.

3. Qualora si riscontrino furti, danneggiamenti, manomissioni delle attrezzature, di parti di esse o deterioramenti degli stessi dovuti al loro cattivo utilizzo, il richiedente concessionario sarà chiamato a risarcire il Comune con una somma pari al danno arrecato, secondo la quantificazione effettuata dal Servizio Manutenzione del Patrimonio.
4. In caso di danneggiamenti alle strutture da parte di terzi, il richiedente è tenuto inoltre a presentare denuncia alle competenti Autorità e consegnarne una copia al Responsabile del Servizio.
5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre controlli e accertamenti per mezzo del proprio personale al fine di verificare il corretto uso delle attrezzature.
6. E' ad esclusivo carico del richiedente la responsabilità civile e penale per danni che possano derivare dall'attività per lo svolgimento della quale le attrezzature sono state concesse, restando quindi l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità al riguardo.
7. L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione delle attrezzature nel caso dovessero venire meno i presupposti per i quali è stata accordata la concessione stessa.
8. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto, per cause di forza maggiore, di impedimenti imprevedibili e di inderogabili necessità di carattere pubblico o d'urgenza, di revocare la concessione delle attrezzature con comunicazione preventiva di almeno 24 ore.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti applicabili in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione. A partire dalla data di entrata in vigore devono intendersi abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in materia con esso incompatibili.